

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IACP PALERMO – PERIODO 30.06.2026/30.06.2028.

- Lotto 1 RCT/RCO - CIG BB3FD4A033
- Lotto 2 INFORTUNI – CIG BB3FD4B106
- Lotto 3 KASKO – CIG BB3FD4C1D9
- Lotto 4 ALL RISKS – CIG BB3FD4D2AC

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IACP PALERMO

Responsabile Unico del Progetto: ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Dlgs 36/2023 (di seguito anche Codice), è Dott. Nunzio Rizzo Dirigente del Servizio Patrimonio – Area Pianificazione Territoriale, tel. 061-6011306 email info@iacp.pa.it

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ILGIORNO 14/05/2026 ALLE ORE 9.30

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA: ILGIORNO 14/05/2026 ALLE ORE 10.00.

Il presente disciplinare di gara è redatto nel rispetto del bando tipo n. 1/2023 aggiornato al Dlgs 209/2024 ed approvato da ANAC con delibera n. 365 del 16 settembre 2025 e pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2025. Si evidenzia che le modifiche o integrazioni apportate nel presente documento e ritenute significative sono espressamente indicate e motivate nella determina a contrarre.

L'appalto è realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del D.M. Ambiente del 6.06.2012 – Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

1. PIATTAFORMA
 - 1.1. LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA)
 - 1.2. DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3. IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1. DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2. CHIARIMENTI
 - 2.3. COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
 - 3.1. DURATA
 - 3.2. REVISIONE PREZZI
 - 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
 - 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
 - 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
 - 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONE
 - 6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE CONSORZI STABILI
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
 - 9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO [FACOLTATIVO]

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
 - 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
 - 15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14
 - 15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE
 - 15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
 - 15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
16. OFFERTA TECNICA
17. OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
 - 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
 - 18.3. ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE TECNICA E ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA
 - 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC)
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
27. CODICE DI COMPORTAMENTO
28. ACCESSO AGLI ATTI
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Con determinazione a contrattare n. 459 dell'11.03.2026 adottata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Chiarelli, questa Amministrazione ha deciso di affidare i servizi di copertura assicurativa conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nella documentazione di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma digitale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (da ora in poi MEPA) accessibile all'indirizzo

<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Alla presente procedura si applicherà il meccanismo di inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 (tre) mesi dalla pubblicazione del bando.

Ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 36/2023, l'appalto è suddiviso in 4 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative:

Lotto 1 RCT/RCO, CPV66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale – CIG BB3FD4A033

Lotto 2 INFORTUNI, CPV66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni – CIG BB3FD4B106

Lotto 3 KASKO, CPV66514110-0 Servizi di assicurazione di autoveicoli – CIG BB3FD4C1D9

Lotto 4 ALLRISKS, CPV66515100-4 Servizi di assicurazione contro gli incendi – CIG BB3FD4D2AC

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Nunzio Rizzo Responsabile P.O. del Servizio Patrimonio – Area Pianificazione



L'acquisto è previsto nella programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art 37 del Codice, adottata dall' Istituto Case Popolari di Palermo con deliberazione n 93 del 01/12/2025 ai CUI 80016510820202600001 – 80016510820202600002 – 80016510820202600003 – 80016510820202600004.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA)

L'utilizzo del MEPA comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul MEPA.

L'utilizzo del MEPA avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al MEPA; utilizzo del MEPA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" disponibili al seguente link <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> In caso di mancato funzionamento del MEPA o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sul MEPA e sul sito internet della stazione appaltante al seguente link <https://iacp.pa.it/> nella specifica scheda dedicata all'appalto, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del MEPA sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del MEPA è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

- b. L'utilizzo e il funzionamento del MEPA avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti denominati "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" disponibili al seguente link <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.



L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il MEPA è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

- c. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti denominati "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" disponibili al seguente link <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del MEPA.

In ogni caso è indispensabile:

- a. Disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul MEPA;
- b. *omissis*
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 1. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n.82/05);
 2. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 3. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere al MEPA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire, in base all'attuale configurazione del MEPA utilizzata dalla Stazione Appaltante o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), o mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso al MEPA devono essere effettuate contattando il **Call Center** tramite la **sezione del portale dedicata** al seguente link <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

il Bando di gara UE;

il Disciplinare di gara;

gli Allegati al disciplinare di gara;

- Il **Modello 1** – domanda di partecipazione quella del bando tipo (d'ora in poi *Mod.1*);
- Il **Modello 1-bis** per le consorziate indicate dai Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (d'ora in poi *Mod. 1-bis*)
- Il **Modello 1-ter** per Avalimento (d'ora in poi *Mod. 1-ter*)
- Il **DGUE** Documento di Gara Unico Europeo (d'ora in poi *Mod. 2*);
- Il **Modello 3** *elenco soggetti art 94 co 3 codice, art 85D lgs 159/2011* (d'ora in poi *Mod. 3*);
- Il **Modello 3-bis** *illeciti professionali* (d'ora in poi *Mod. 3-bis*);
- Il **Modello 4** *offerta tecnica* relativo a ciascuno dei 4 lotti (d'ora in poi *Mod. 4*);
- Il **Modello 5** *offerta economica* relativo a ciascuno dei 4 lotti (d'ora in poi *Mod. 5*);
- **il Modello per l'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo.**

Gli elaborati progettuali approvati con determina dirigenziale n. 459 dell'11.03.2026 ed in specifico:

- Statistiche sinistri al 06/03/2026 (il file contiene le statistiche sinistri di tutti i lotti)
- Lotto 1RCT/RCO capitolato
- Lotto 2INFORTUNI capitolato
- Lotto 3 KASKO km in missione capitolato
- Lotto 4 ALL RISKS capitolato

ed inoltre

- le **istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa**: si vedano i manuali disponibili sulla Piattaforma ai link indicati al precedente paragrafo 1.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: [bandi di gara e contratti](#), accedendo al MEPA mediante il seguente link <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> nella sezione Gare in ASP.

Nella sezione dedicata alla presente procedura è altresì presente il link "atti e documenti" per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art 28 del Codice.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** attraverso la sezione del MEPA riservata alle richieste di chiarimenti dalla pagina di dettaglio della procedura, previa registrazione al MEPA stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale <https://iacp.pa.it/> nella scheda dettaglio procedura in oggetto sezione "Comunicazioni della Stazione appaltante". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopraindicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 82/2005, tramite il MEPA e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento del MEPA, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

E' onere dell'operatore economico verificare che l'indirizzo PEC inserito in MEPA in sede di registrazione sia corretto, lo stesso operatore economico si assume pertanto piena responsabilità in caso di mancata notifica automatica del MEPA a causa di inserimento di un indirizzo errato (si ribadisce, infatti, che il MEPA invia automaticamente una pec all'indirizzo inserito in anagrafica dagli operatori in sede di registrazione).

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione e gestione delle polizze la Stazione appaltante si avvale del broker Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Ernesto Calindri 6), ufficio di Catania – Corso Italia 22 95128 Catania) .

Per ciascun lotto l'aggiudicatario si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art 17 comma 8 del Codice.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative.

Si precisa che gli importi di cui alla seguente tabella sono indicati al lordo dell'imposta surrogatoria delle imposte di Registro e Bollo.

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo premio lordo annuo	Importo premio lordo due anni + proroga semestrale
1	RCT/RCO (CPV 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale)	BB3FD4A033	€30.000,00	€ 75.000,00
2	INFORTUNI (CPV 66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni)	BB3FD4B106	€15.000,00	€37.500,00
3	KASKO in missione (CPV 66514110-0 Servizi di assicurazione di autoveicoli)	BB3FD4C1D9	€5.000,00	€12.500,00
4	ALL RISKS (CPV 66515100-4 Servizi di assicurazione contro gli incendi)	BB3FD4D2AC	€90.000,00	€225.000,00
Valore complessivo della procedura				€ 350.000,00

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri: rischio e/o ramo.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto 1 COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO, CPV66516400-4 Servizi di

assicurazione di responsabilità civile generale – CIG BB3FD4A033

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 1 Copertura assicurativa RCT/RCO	66516400-4	€30.000,00
A) Importo a base di gara		€30.000,00
B) Oneri per la sicurezza di interferenze non soggetti a ribasso		€0,00
A) + B) Importo complessivo		€30.000,00

Lotto 2 INFORTUNI, CPV66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni – CIG BB3FD4B106

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 2 Copertura assicurativa INFORTUNI	66512100-3	€15.000,00
A) Importo a base di gara		€15.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€0,00
A) +B) Importo complessivo		€ 15.000,00

Lotto 3 KASKO, CPV66514110-0 Servizi di assicurazione di autoveicoli – CIG BB3FD4C1D9

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 3 Copertura assicurativa KASKO	66514110-0	€5.000,00
A) Importo a base di gara		€5.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€0,00
A) + B) Importo complessivo		€5.000,00

Lotto 4 ALL RISKS, CPV66515100-4 Servizi di assicurazione contro gli incendi – CIG BB3FD4D2AC

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 4 Copertura assicurativa ALL RISKS	66515100-4	€90.000,00
A) Importo a base di gara		€90.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€0,00
A) + B) Importo complessivo		€90.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41 comma 14 del decreto legislativo 36/2023 che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2023). Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "premio puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera dell'organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

I costi della manodopera sono ricompresi nell'importo a base di gara così come, ai sensi dell'art 108 comma 9 del codice sarà chiesto agli operatori economici concorrenti di indicarli seppur inclusi nel prezzo complessivo offerto.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: Assicurazioni dipendenti (ANIA) [codice J121]

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 per cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato tramite risorse dell'IACP di Palermo.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 2 anni, con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con possibilità di una proroga tecnica di sei mesi.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. A tale proposito si rinvia all'apposito articolo REVISIONE DEL PREZZO descritto in ciascun capitolato speciale (Sezione – Condizioni generali di assicurazione art 6 per i lotti 1, 2, 3, ed art 23 per il capitolato relativo al lotto 4).

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La seguente clausola è valida per tutti i lotti:

Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 11 del decreto legislativo 36/2023

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del decreto legislativo 36/2023. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l'offerta, in base al decreto legislativo 209/2005 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare e relativi allegati.

Le compagnie con sede in Stati diversi dall'Italia sono ammesse a partecipare alle condizioni e con le modalità richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi (articoli 23 e 24 del decreto legislativo 209/2005) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Per le compagnie di uno Stato terzo si rinvia all'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ferma la copertura del 100% del rischio relativo a ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata (raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 36/2023) o in coassicurazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto:

- ✓ Partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione;
- ✓ Partecipazione sia in raggruppamento o coassicurazione sia in forma individuale;
- ✓ Partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- ✓ partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali

possono, **entro 2 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È ammessa la partecipazione a uno, più o tutti i lotti.

Un unico operatore economico può aggiudicarsi uno, più o tutti i lotti oggetto di appalto.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Selfcleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 36/2023, a eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. selfcleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- Descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96 comma 6 del decreto legislativo 36/2023;
- Motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del decreto legislativo 36/2023 dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un soggetto-gruppo (raggruppamento o coassicurazione) abbia estromesso o sostituito un partecipante interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi 3 anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze

sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti richiesti per tutti i lotti:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente

Relativa all'esercizio in Italia nei rami assicurativi per i lotti cui partecipa.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

- ✓ Di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse tramite la propria sede secondaria in Italia;
- ✓ Di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse) come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante anche tramite il FVOE.

1.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato: Avere effettuato una **raccolta annuale di premi assicurativi nel ramo danni** che, nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti alla pubblicazione della procedura sia pari ad almeno € [100.000.000,00] quale media annua nei migliori tre suddetti anni. Detto requisito è richiesto per partecipare alla procedura indipendentemente dal numero di lotti per cui si presenta offerta.

La raccolta premi richiesta supera dunque la soglia indicata all'art. 100, co. 11 D.lgs 36/23 in quanto i servizi oggetto dell'affidamento sono caratterizzati da notevole tecnicismo e richiedono elevate disponibilità finanziarie. Il valore premi posto a base di gara non può di per sé essere utilizzato come riferimento unico cui ragguagliare i requisiti che l'appaltatore deve avere per rispondere ed eseguire contratti come quelli oggetto

della gara che richiedono necessariamente effettive e capienti disponibilità finanziarie a garanzia della Stazione Appaltante.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

✓ Per le società di capitali nonché per le imprese di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 209/2005, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

✓ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolta.

1.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE OMISSIS

1.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NE IRAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera e) del decreto legislativo 36/2023 e le imprese in coassicurazione devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale cui al paragrafo 6.1 lett. a) (iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane) e b) (autorizzazione IVASS) devono essere posseduti:

- ✓ Da ciascun componente la coassicurazione;
- ✓ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ✓ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.2, devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o dalla coassicurazione nel complesso.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale cui al paragrafo 6.1 lett. a) (iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane) e b) (autorizzazione IVASS) devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione

o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e della Autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, di cui al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione (DGUE e Mod. 1ter).

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **10** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.A L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

9.B Alla luce delle particolarità dell'oggetto del servizio posto a gara, consistente in un servizio di copertura assicurativa, si ritiene, per le motivazioni indicate in determina a contrarre, di dover escludere la necessità di

assicurare una clausola sociale di stabilità occupazionale.

9.C Alla luce delle particolarità dell'oggetto del servizio posto a gara, consistente in un servizio di copertura assicurativa, si ritiene, per le motivazioni indicate in determina a contrarre, di dover escludere la necessità di assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile e femminile (artt. 57 del Codice e 1, comma 4, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice).

9.D Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle Rappresentanze sindacali aziendali.

9.E Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto che il servizio prenda **avvio alle ore 24.00 del 30.06.2026, poiché le polizze esistenti sono in scadenza in tale data.**

9.1 omissis (SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE)

2. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta **per ciascun lotto** è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, pari al **2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del decreto legislativo 36/2023:**

Lotto	Importo garanzia provvisoria (in euro)
1.RCT/RCO	€1.500,00
2.INFORTUNI	€750,00
3.KASKO	€250,00
4.ALLRISKS	€4.500,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del decreto legislativo 36/2023.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte e autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il **conto di Tesoreria dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo** che ha il seguente **Codice IBAN: IT45R0200804610000300002933** precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il CIG (Codice identificativo della gara) e l'oggetto dello specifico lotto.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) **avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;**
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 90 giorni** nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra **una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro**

garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNICEISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di Garanzie fideiussorie:
- Gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - Verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. **Riduzione del 10%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI/PdR125, Registrazione EMAS, UNIENISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. (SOPRALLUOGO) OMISSIS

3. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per gli importi di seguito indicati secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	Oggetto del lotto	C I G	Importo contributo Anac
1	RCT/RCO (CPV 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale)	BB3FD4A033	€ 0 (esente dal pagamento)
2	INFORTUNI (CPV 66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni)	BB3FD4B106	€ 0 (esente dal pagamento)

3	KASKO in missione (CPV 66514110-0 Servizi di assicurazione di autoveicoli)	BB3FD4C1D9	€ 0 (esente dal pagamento)
4	ALLRISKS (CPV 66515100-4 Servizi di assicurazione contro gli incendi)	BB3FD4D2AC	€ 18

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, **anche in caso di inversione procedimentale**. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. **In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.**

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il MEPA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta, e ove richiesto la documentazione, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 9.30 del giorno 14/05/2026 a pena di irricevibilità.

il MEPA non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal MEPA.

Le operazioni di inserimento sul MEPA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del MEPA si applica quanto previsto al paragrafo1.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sulla Piattaforma dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nella Piattaforma stessa (per i singoli file il limite è di 50 MB mentre l'intera busta telematica il limite è di 100 MB). In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

Si precisa che la Piattaforma, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica [in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];

C – Offerta economica[in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].

L'operatore economico ha facoltà di inserire nel MEPA offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata: gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite la Piattaforma, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione/profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo. Nel caso gli operatori economici non ricevessero conferma del numero di protocollo, potranno contattare il call center con le modalità indicate al paragrafo 1.3 (Assistenza operatori economici) oltre che verificare al seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> Il MEPA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 15 sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel MEPA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite il MEPA, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, e comunque entro data ed ora della prima seduta di gara. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa.
Pertanto, la mera firma digitale non è ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione. La prova inerente la certezza della data è a carico dell'offerente;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione del MEPA dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni dalla richiesta stessa**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (Mod. 1)
- 2) Modello per le consorziate indicate (Mod. 1-bis)(*eventuale*);
- 3) Modello per ausiliaria in caso di avvalimento (Mod. 1-ter)(*eventuale*);
- 4) DGUE;
- 5) Dichiarazione relativa all'identificazione dei soggetti di cui all'art 94 comma 3 del codice, art 85 Dlgs 159/2011 (Mod 3);
- 6) Modello per la dichiarazione degli illeciti professionali di cui alle lett. g) ed h) art. 98 codice (Mod. 3-bis) (*eventuale*)
- 7) Procura (*eventuale*);
- 8) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4 (*eventuale*);
- 9) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5 (*eventuale*);
- 10) Attestazione del pagamento all'ANAC del contributo per la partecipazione alla gara di cui al precedente paragrafo 12;
- 11) Documento attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo;
- 12) (documento che attesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio) *omissis*
- 13) Garanzia provvisoria richiesta nel disciplinare di gara;
- 14) [solo nel caso in cui l'operatore economico non l'abbia già inserito nel FVOE] per gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità così come previsto all'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello 1

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

1. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere

12

sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. (Modello per l'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo).

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N.14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 **gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare**, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 267/1942 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'articolo 124 del decreto legislativo 36/2023, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, purché non rivestano la qualità di mandataria o delegataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento o alla coassicurazione non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Dette dichiarazioni possono essere rese anche utilizzando il Modello 3bis messo a disposizione della Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- ✓ le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ✓ gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ✓ tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione. Dette dichiarazioni possono essere rese anche utilizzando il Modello 3bis messo a disposizione della Stazione Appaltante.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. Il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. La dichiarazione di avvalimento;
3. Il contratto di avvalimento, anche misto;
4. Il contratto di avvalimento premiale.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ✓ Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o Scrittura privata autenticata;
- ✓ Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ✓ Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ✓ dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti o in caso di coassicurazione

✓ dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o in coassicurazione.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - Copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti

dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante quanto indicato nel bando tipo ANAC 1/2023 al presente punto, secondo il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (Mod.1 bis)



16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella MEPA secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) scheda di offerta tecnica dello specifico lotto

L'offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 4_ SCHEDA DI OFFERTA TECNICA**, predisposto dalla stazione appaltante **per lo specifico lotto per cui si presenta offerta** da scaricare, compilare, firmare e caricare sulla piattaforma.

Con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, per ciascun lotto l'offerta tecnica dovrà riportare:

- ✓ l'accettazione integrale delle condizioni di copertura del capitolato speciale relativo al lotto d'interesse senza la proposizione di alcuna variante oppure in alternativa
- ✓ la dichiarazione di accettazione con l'indicazione delle varianti redatte utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 4_ SCHEDA DI OFFERTA TECNICA**

A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dalla scheda di offerta tecnica. L'operatore economico potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi carattere di modifiche (modifiche peggiorative) del capitolato.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

16.2 L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una **versione della stessa con oscuramento** delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una **dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta**.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità.

Per la presente procedura di gara la stazione appaltante ha scelto per la formazione della busta economica, nell'ambito delle funzioni disponibili sulla piattaforma telematica, la modalità **"solo upload di documenti"**, per cui il file contenente l'offerta economica dovrà essere predisposto dall'operatore economico **preferibilmente utilizzando l'allegato Modello 5 – SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**, predisposto dalla stazione appaltante **per lo specifico lotto per cui si presenta offerta**, da scaricare, compilare, firmare e caricare sulla piattaforma.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) in cifre e in lettere, il premio annuo lordo offerto. In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, sarà ritenuto valido quello scritto in lettere. Saranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali oneri sono già considerati compresi nell'importo offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a € 0,00 per l'appalto in oggetto);
- c) la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del decreto legislativo 36/2023 i costi della manodopera indicati al presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera (si veda in proposito Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5665 del 9 giugno 2023).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o espresse in modo indeterminato

O incompleto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I Lotti dell'appalto sono aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per i singoli lotti non saranno prese in considerazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

Lotto 1) RCT/RCO

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Lotto 2) INFORTUNI

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Lotto 3) KASKO KM

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Lotto 4) ALL RISKS

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

LOTTO 1) RCT/RCO

a) L'operatore potrà ottenere massimo n. 89 punti in aumento in caso di inserimento delle Varianti Migliorative Tabellari (Criterio T) alle condizioni di copertura richieste, secondo le regole di seguito riportate nel presente disciplinare.

b) L'operatore potrà ottenere massimo n. 1 punto in aumento per il possesso della Certificazione di parità di genere (Criterio T);

c) Si precisa che l'offerta che non conterrà alcuna selezione tra quelle possibili rispetto ad una specifica variante con criterio tabellare, si dedurrà non contenente la variante e si riterrà pertanto invariato il capitolato tecnico.

NUMERO E DESCRIZIONE VARIANTI MIGLIORATIVE – CRITERIO TABELLARE		Punteggio in aumento
1	Sez. IV Art. 25) MALATTIE PROFESSIONALI (in capitolato termini temporali 12 mesi) Estensione termini temporali da 12 a: 24 MESI	7
	Nessuna Variazione	0
2	Sez. IV Art. 25) MALATTIE PROFESSIONALI Eliminazione dell'esclusione "(...) danni derivanti da mobbing, da bossing"	7
	Nessuna Variazione	0

3	SEZ. V – ESCLUSIONI lett. j): Eliminazione dell'esclusione "di terrorismo e di sabotaggio" e inserimento dell'articolo TERRORISMO E SABOTAGGIO: ART. TERRORISMO E SABOTAGGIO: <i>A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI, la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di terrorismo o sabotaggio.</i> <i>A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:</i> - <i>Danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;</i> - <i>Danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";</i> - <i>multe, penali, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;</i> - <i>danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.</i> <i>Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un unico sinistro.</i> Definizione di Terrorismo e Sabotaggio <i>Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.</i> La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di 1.000.000,00	12
	La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di 500.000,00	8
	La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di 250.000,00	5
	Nessuna variazione	0
4	SEZ. VIII – art. 33 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI Inserimento del sotto indicato paragrafo all'interno dell'art.33: <i>Il Contraente/assicurato ha facoltà di proporre e nominare un proprio legale di fiducia, da affiancare al legale eventualmente indicato dalla Società: in tal caso la Società assumerà a proprio carico le relative spese in ogni grado di giudizio.</i>	10



	Nessuna variazione	0
5	SEZ IX MASSIMALI-LIMITI-SCOPERTI E FRANCHIGIE, Art. 35 MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTI E/O FRANCHIGIE Aumento massimali RCT rispetto a quanto indicato in capitolato: di € 3.000.000,00 per sinistro, DI 3.000.000,00 per persona, DI 3.000.000 per danni a cose Aumento massimali RCO rispetto a quanto indicato in capitolato: di 3.000.000,00 per sinistro, di 3.000.000,00 per persona, di 3.000.000,00 per danni a cose	12
	Aumento massimali RCT rispetto a quanto indicato in capitolato: di € 1.500.000,00 per sinistro, DI 1.500.000,00 per persona, DI 1.500.000 per danni a cose Aumento massimali RCO rispetto a quanto indicato in capitolato: di 1.500.000,00 per sinistro, di 1.500.000,00 per persona, di 1.500.000,00 per danni a cose	8
	Nessuna Variazione	0
6	SEZ IX LIMITI – SCOPERTI E FRANCHIGIE, Art. 35 MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTI E/O FRANCHIGIE Sez. VI - Art.29 - Danni da cedimento o franamento del terreno (in capitolato limite di indennizzo € 150.000,00) Aumento limite ad € 1.000.000,00	6
	Aumento limite ad € 500.000,00	3
	Nessuna Variazione	0
7	SEZ IX LIMITI – SCOPERTI E FRANCHIGIE, Art. 35 MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTI E/O FRANCHIGIE Sez. VI-Art.29-Danni da incendio (in capitolato limite di indennizzo € 1000.000,00) Aumento limite ad € 5.000.000,00	6
	Aumento del limite ad € 2.500.000,00	3
	Nessuna variazione	0



8	SEZ IX, Art.35 MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTI E/O FRANCHIGIE Sez. VI – Art. 29 Danni da interruzioni o sospensione di attività (in capitolato limite di indennizzo € 500.000,00) Aumento limite ad € 3.000.000,00	6
	Aumento limite ad € 1.500.000,00	3
	Nessuna Variazione	0
9	SEZ IX, Art. 35 MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTIE/O FRANCHIGIE Sez. VI - Art. 29) Acquedotti–Retefognaria–Spargimento di acqua (in capitolato limite di indennizzo € 150.000,00) Aumento limite ad € 1.000.000,00	6
	Aumento limite ad € 500.000,00	3
	Nessuna Variazione	0
10	SEZ IX, Art. 35 MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTIE/O FRANCHIGIE Sez. VI - Art. 29) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali (in capitolato limite di indennizzo € 500.000,00) Aumento del limite ad € 3.000.000,00.	11
	Aumento del limite ad € 1.500.000,00.	7
	Nessuna Variazione	0
11	SEZ IX, Art.35 MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTIE/O FRANCHIGIE Sez. VI - Art. 29) Inquinamento accidentale (in capitolato limite di indennizzo € 250.000,00) Aumento limite ad € 3.000.000,00	6
	Aumento limite ad € 1.500.000,00	3
	Nessuna Variazione	0
TOTALE PUNTEGGI MASSIMO		89

LOTTO 2) INFORTUNI

a) L'operatore potrà ottenere massimo n. 89 punti in aumento in caso di inserimento delle Varianti Migliorative Tabellari (Criterio T) alle condizioni di copertura richieste, secondo le regole di seguito riportate nel presente disciplinare.

b) L'operatore potrà ottenere massimo n. 1 punto in aumento per il possesso della Certificazione di parità di genere (Criterio T);

c) Si precisa che l'offerta che non conterrà alcuna selezione tra quelle possibili rispetto ad una specifica variante con criterio tabellare, si dedurrà non contenente la variante e si riterrà pertanto invariato il capitolato tecnico.

NUMERO E DESCRIZIONE VARIANTI MIGLIORATIVE – CRITERIO TABELLARE		Punteggio in aumento
1	SEZ. VI PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA ART. 37 Danni estetici (in capitolato € 10.000)	10
	Aumento capitale assicurato ad € 30.000	
	Aumento capitale assicurato ad € 20.000	5
	Nessuna Variazione	0
2	SEZ. VI PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA ART. 38S spese di trasporto a carattere sanitario (in capitolato € 5.000)	10
	Aumento capitale assicurato ad € 10.000	
	Aumento capitale assicurato ad € 7.500	5
	Nessuna Variazione	0
3	SEZ. VI PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA ART. 39 Rientro sanitario (in capitolato € 2.500)	10
	Aumento capitale assicurato ad € 5.000	
	Aumento capitale assicurato ad € 3.500	5
	Nessuna variazione	0
	SEZ. VI PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA ART. 41 Rimborso spese mediche (in capitolato importi differenti per le diverse categorie assicurate)	10

4	Capitale assicurato a valore per ciascuna categoria assicurata 25.000,00	5
	Capitale assicurato a valore per ciascuna categoria assicurata 20.000,00	0
5	SEZ. VI PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA ART. 41 Diaria da ricovero o da <u>immobilizzazione</u> (in capitolato importi differenti per le diverse categorie assicurate) Capitale assicurato a valore per ciascuna categoria assicurata 200,00	10
	Capitale assicurato a valore per ciascuna categoria assicurata 150,00	5
	Nessuna Variazione	0
	SEZ. V ART: 28: LIMITI DI ETA' (IN CAPITOLATO L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni) Innalzamento dei limiti di età a 90 anni, anche in deroga a specifiche previsioni previste in altre Parti del capitolato.	12
	Innalzamento dei limiti di età a 85 anni, anche in deroga a specifiche previsioni previste in altre Parti del capitolato.	6
7	Nessuna Variazione	0
	SEZ. VIII SOGGETTI ASSICURATI – CAPITALI ASSICURATI - FRANCHIGIE ART. 51 LIMITE CATASTROFALE - Sottolimito Rischio Volo e Calamità naturali (in capitolato i relativi sottolimiti sono pari ad € 10.000.000,00)	14
	Aumento dei rispettivi limiti ad € 15.000.000,00	
	Aumento dei rispettivi limiti ad € 12.000.000,00	8
8	Nessuna Variazione	0
	SEZ. VII NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Art. 44 CRITERI DI INDENNIZZABILITA' – in Capitolato: Invalidità permanente: in caso di valutazione della invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata una somma pari al 100% del capitale.	13
	Si prevede modifica come segue: in caso di valutazione della invalidità permanente di grado pari o superiore al 40% sarà liquidata una somma pari al 100% del capitale.	
	Nessuna variazione	0

TOTALE PUNTEGGI MASSIMO	89
--------------------------------	-----------

LOTTO 3) KASKO

1	SEZ. VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI ART. 38 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 35.000 (in capitolato € 20.000 per qualsiasi danno)	19
	Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 25.000 (in capitolato € 20.000 per qualsiasi danno)	10
	Nessuna Variazione	0
2	SEZ. VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI ART. 38 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI Beni trasportati: Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 5.000 (in capitolato € 2.500)	14
	Beni trasportati: Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 3.500 (in capitolato € 2.500)	7
	Nessuna Variazione	0
3	SEZ. VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI ART. 38 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI Soccorso Stradale: Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 5.000 (in capitolato € 2.500)	14
	Soccorso Stradale: Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 3.500 (in capitolato € 2.500)	7
	Nessuna variazione	0
4	SEZ. VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI ART. 38 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale: Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 5.000 (in capitolato € 2.500)	14
	Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale: Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 3.500 (in capitolato € 2.500)	7

a) L ,	Nessuna Variazione	0
--------------	--------------------	---

operatore potrà ottenere massimo n. 89 punti in aumento in caso di inserimento delle Varianti Migliorative Tabellari (Criterio T) alle condizioni di copertura richieste, secondo le regole di seguito riportate nel presente disciplinare.

b) L'operatore potrà ottenere massimo n. 1 punto in aumento per il possesso della Certificazione di parità di genere (Criterio T);

c) Si precisa che l'offerta che non conterrà alcuna selezione tra quelle possibili rispetto ad una specifica variante con criterio tabellare, si dedurrà non contenente la variante e si riterrà pertanto invariato il capitolato tecnico.

NUMERO E DESCRIZIONE VARIANTI MIGLIORATIVE – CRITERIOTABELLARE	Punteggio in aumento
--	----------------------

5	SEZ. VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI ART. 38 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI Parcheggio e custodia: Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 5.000 (in capitolato € 2.500)	14
	Parcheggio e custodia: Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 3.500 (in capitolato € 2.500)	4
	Nessuna Variazione	0
6	SEZ. VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI ART. 38 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI Veicolo sostitutivo: Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 5.000 (in capitolato € 2.500)	14
	Veicolo sostitutivo: Aumento Somma Assicurata per Veicolo/Evento ad € 3.500 (in capitolato € 2.500)	7
	Nessuna Variazione	0
TOTALE PUNTEGGI MASSIMO		89

LOTTO 4) ALL RISKS

a) L'operatore potrà ottenere massimo n. 89 punti in aumento in caso di inserimento delle Varianti Migliorative Tabellari (Criterio T) alle condizioni di copertura richieste, secondo le regole di seguito riportate nel presente disciplinare.

b) L'operatore potrà ottenere massimo n. 1 punto in aumento per il possesso della Certificazione di parità di genere (Criterio T);

c) Si precisa che l'offerta che non conterrà alcuna selezione tra quelle possibili rispetto ad una specifica variante con criterio tabellare, si dedurrà non contenente la variante e si riterrà pertanto invariato il capitolato tecnico.

N.	Elementi di valutazione	Limiti indennizzi/Scoperti	Prestazione migliorativa offerta
1	Limite massimo indennizzo (Stop Loss)	€ 10.000.000,00	Aumento € 15.000.000,00 (39 punti)
			Aumento € 12.500.000,00 (20 punti)
			Nessuna variazione (0 punti)
2	Franchigia frontale	€ 1.500,00	Diminuzione a € 1.000,00 (10 punti)
			Nessuna variazione (0 punti)
3	Eventi atmosferici Franchigia e scoperto	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro (10 punti)
			Scoperto 10% minimo € 3.500,00 per sinistro (5 punti)
			Nessuna variazione (0 punti)
4	Eventi Socio-politici Franchigia e scoperto	Scoperto 15% minimo € 5.000,00 per sinistro	Scoperto 15% minimo € 2.500,00 per sinistro (10 punti)
			Scoperto 15% minimo € 3.500,00 per sinistro (5 punti)
			Nessuna variazione (0 punti)
5	Crollo e collasso strutturale	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro (10 punti)
			Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per sinistro (5 punti)
			Nessuna variazione (0 punti)
6	Terremoto, inondazione, alluvione, franamento/frana	Limite massimo di 500.000,00 sinistro/anno per ognuna delle garanzie	Aumento limite massimo a 2.500.000,00 sinistro/anno (10 punti)
			Aumento limite massimo a 1.500.000,00 sinistro/anno (5 punti)
			Nessuna variazione (0 punti)

ULTERIORE CRITERIO TABELLARE COMUNE A TUTTI I LOTTI – PARITÀ DI GENERE (ART 108 COMMA 7 DEL CODICE E COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 30/11/2022)



Possesso della certificazione della parità di genere in base alla norma UNI/PdR125:2022 , rilasciata da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNICEIENISO/IEC17021-1, unitamente all'impegno al mantenimento della stessa per tutta la durata dell'appalto	1
Mancato possesso della certificazione della parità di genere in base alla norma UNI/PdR125:2022	0

Per l'attribuzione del punteggio relativo a detto criterio si precisa che i coefficienti di valutazione verranno attribuiti come segue:

- nel caso di **concorrente singolo** qualora l'operatore economico sia in possesso della Certificazione e dichiari l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto: coefficiente = 1;
- In caso di **concorrente con struttura plurisoggettiva** fattispecie di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), ed h) del Codice, quindi RTI/coassicurazione, consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE sarà attribuito un coefficiente pari ad 1 se si dimostri che almeno 1 dei componenti il raggruppamento sia in possesso della certificazione in validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto, diversamente sarà attribuito un coefficiente pari a zero;
- In caso di **consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) o d) del Codice**, la certificazione in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto, deve essere posseduta dal Consorzio o da tutte le consorziate esecutrici. Pertanto:
 - se la certificazione è posseduta dal Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice o da tutte le consorziate esecutrici sarà attribuito un coefficiente pari ad 1;
 - se la certificazione non è posseduta né dal consorzio, né da tutte le consorziate esecutrici verrà attribuito un coefficiente pari a zero.

ELEMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA TECNICA A VALERSI PER TUTTI I LOTTI DI GARA

In merito a tutti i lotti oggetto di gara, l'operatore potrà proporre in sede di offerta propria formulazione degli artt. SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI, ESCLUSIONI (CYBER) e (PANDEMIE). In caso di differente formulazione, saranno ammesse in caso di aggiudicazione, impostazioni coerenti con quanto indicato in capitolato. Ne consegue che eventuali clausole difformi nella sostanza potranno comportare il rischio di valutazione "offerta condizionata" da parte del Seggio di gara.

Oltre quanto determinato all'interno del presente documento non sono ammesse ulteriori modifiche/sostituzioni ai lotti che saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

In caso di importo superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta sarà esclusa dalla gara.

PER CIASCUN LOTTO: All'operatore che ha offerto il prezzo più basso saranno attribuiti n. 10 punti.

Agli altri Operatori i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

Punteggio dell'operatore = Punteggio massimo ottenibile x

$V(a) = [P(\text{base di gara}) - P(a)] / [P(\text{base di gara}) - P(\text{inferiore})]$ dove:

$V(a)$ = coefficiente di calcolo per il punteggio dell'operatore

$P(a)$ = valore del premio offerto dall'operatore (a)

P(base di gara) = premio a base di gara

P(inferiore) = valore del premio più basso offerto.

18.3 ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE TECNICA E ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA

Oltre a quanto previsto nel successivo paragrafo 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE, si prevede che:

- a) I punteggi verranno attribuiti con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
- b) Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte economiche più alte rispetto agli importi posti a base di gara.
- c) La commissione si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l'effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- Di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- Di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

I servizi assicurativi oggetto della presente gara saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica e il punteggio relativo all'offerta economica, come sopra specificato.

Il seggio valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nei precedenti articoli, che corrispondono anche a sub-criteri ai sensi dell'articolo 108 comma 7 del decreto legislativo 36/2023.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione.

19. SEGGIO DI GARA

entro il termine della presentazione delle offerte verrà nominato Il seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa, le offerte tecniche e le offerte economiche e sarà composto da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, in ruolo nell'organico dello IACP di Palermo.

Il seggio esaminatore è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica avrà luogo il giorno 14/05/2026 alle ore 10.00

Il MEPA consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- Della documentazione amministrativa;
- Delle offerte tecniche;
- Delle offerte economiche.

Il MEPA garantisce il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica

del pagamento del contributo ANAC. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la migliore offerta come anche indicato nel paragrafo 23. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni di apertura delle offerte economiche.

21. PARZIALE VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (solo PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC)

Il RUP procede a:

- verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC tramite l'apposita sezione del sito di ANAC ed eventualmente tramite la verifica all'interno della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti delle ricevute di pagamento;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, qualora non venga accertato il pagamento del contributo ANAC.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, *relativamente a ciascun singolo lotto*, **sono comunicate tramite il MEPA ai concorrenti** ammessi alla presente fase di gara. Se non risulterà necessario attivare alcun soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 21 l'apertura delle offerte tecniche avverrà immediatamente dopo ed in continuità alla prima seduta indicata al precedente paragrafo 20.

Il seggio esaminatore procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura delle offerte presentate. Il seggio esaminatore procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal MEPA.

Al termine delle operazioni di cui sopra il MEPA consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il seggio esaminatore procede, *relativamente a ciascun singolo lotto*, all'apertura delle offerte economiche.

Il seggio esaminatore procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano **un'offerta migliorativa sul prezzo** entro il *termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta della stazione appaltante* che sarà effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite il MEPA secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite il MEPA secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio esaminatore redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi

concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio esaminatore ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- ✓ Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- ✓ Verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa
- ✓ Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino **ribassi superiori al 25%**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- A. l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;

- B. l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopradetti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, **in forma scritta** ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, **in modalità elettronica** nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, **mediante scrittura privata in modalità elettronica**.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link (i titoli contengono i link):

<https://iacppa.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=1&node=10>

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel MEPA a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il MEPA, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti sarà comunicata agli interessati tramite il MEPA stessa con notifica via PEC.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante il MEPA. La disponibilità dei documenti sarà comunicata agli interessati tramite il MEPA stesso con notifica via PEC.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito tramite invio di copia della documentazione tramite il MEPA.



Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità su indicate, nella versione oscurata. Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo regionale TAR, sede di PALERMO.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici ed episodicamente con modalità cartacee, per le finalità previste dal Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario o vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Per correttezza e trasparenza si informano gli operatori economici che il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle Misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonché successivamente, per finalità di archiviazione tempo indeterminato.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è l'Istituto Autonomo case popolari di Palermo rappresentato, ai fini previsti dal Regolamento, dal rappresentante legale pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è il Direttore Generale Dott. Giuseppe Chiarelli.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

**Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Chiarelli**

